

DICHIARAZIONE COMUNE


tra Confimi e FIM-CISL e UILM-UIL
Roma, 14 marzo 2017

In occasione della stesura definitiva del CCNL 22 luglio 2016, le Parti confermano di avere apportato alcune modifiche formali all'art. 29 in conformità alla loro autentica interpretazione dell'istituto delle "Festività", già previsto dal CCNL 1 ottobre 2013.

Le Parti concordano che, ai lavoratori di categoria operaia assunti dopo il 31 dicembre 2008 e ai quali, per qualsivoglia ragione, fosse stata corrisposta, dall'1 settembre 2013 al 31 marzo 2017, sia in occasione di ciascuna festività infrasettimanale che, quando l'Epifania cadeva di sabato o di domenica, con la retribuzione del mese di gennaio, una erogazione pari a 1 ora e 20' (o il compenso determinato in base alle eventuali diverse modalità aziendali in atto che la assorbivano, in tutto o in parte), la stessa non dovrà e potrà più essere trattenuta dalle spettanze economiche loro dovute.

A questi soli lavoratori, inoltre, tale erogazione (o il compenso di cui sopra) continuerà a essere corrisposta da marzo 2017 in poi e non risulterà assorbibile.

CONFIMI IMPRESA MECCANICA



FIM-CISL



UILM-UIL

